



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

In data 20 marzo 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rosa Carucci, della Divisione VIII della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si è tenuta una riunione

tra

LIST FASHION GROUP SPA rappresentata dal legale rappresentante sig. Giulio Moscati, assistito dal consulente sig. Vincenzo del Signore e dalla sig.ra Angela Donati

e

OO.SS. FILCTEM CGIL e UILTA UIL nazionali rispettivamente in persona dei sigg. Antonio Brocco e Carlo Curzola, FEMCA CISL e FILCTEM CGIL territoriali di Roma rispettivamente in persona dei sig.ri Tiziano Binaghi, Sergio Leoni e Leonardo Veglia, unitamente alle RSA.

PREMESSO CHE:

*[Handwritten initials and signatures on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

*[Handwritten initials on the right margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

*[Handwritten initials on the right margin]*

*[Handwritten initials on the right margin]*

*[Handwritten initials on the right margin]*

1. LIST FASHION GROUP SPA, con sede legale in Roma, C.F. e P.IVA 04004601003, N. R.E.A. 722523, opera nel settore tessile abbigliamento e precisamente nella creazione, produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento da donna, contraddistinti dal marchio LIST. L'organico aziendale è attualmente pari a 40 dipendenti, cui viene applicato il CCNL tessile abbigliamento industria.
2. La società ha presentato istanza, a questo Ministero, per la conclusione dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e prorogato dall'art. 33, comma 24 della Legge 183/2011 e le Parti sono state convocate per la riunione odierna
3. Nel corso della presente riunione l'azienda ha dichiarato di vivere la profonda situazione di crisi che ha interessato il settore di appartenenza legata, da un lato, all'abbattimento dei consumi da parte delle famiglie italiane e alla concorrenza del mercato asiatico, che hanno determinato una forte riduzione delle commesse con conseguente riduzione del fatturato, dall'altro, ai ritardi nei pagamenti da parte della propria clientela, con pesanti ripercussioni sul cash flow dell'azienda; a ciò si aggiunge l'impossibilità di mantenere un'adeguata competitività visto il cambio sfavorevole dell'euro rispetto alle principali valute.
4. Per far fronte a tale difficile situazione, che non consentiva di sostenere i costi di gestione, la LIST FASHION GROUP SPA e le OO.SS. territoriali del comparto di riferimento hanno sottoscritto, in data 24.02.2012, un verbale di accordo convenendo sul ricorso al contratto di solidarietà, in favore di 37 lavoratori, per il periodo compreso tra il 01/03/2012 e il 28/02/2013, con una riduzione oraria percentuale del 50%, pari a 20 ore settimanali.
5. L'Azienda ha dichiarato che, durante la vigenza del contratto di solidarietà, adotterà azioni volte a contrastare e combattere le criticità rilevate e la concorrenza esercitate da parte di altri operatori, all'interno delle quali si inserisce anche il programma formativo predisposto dalla società che rappresenta un indispensabile sostegno alle complessive azioni di contrasto alla crisi del settore.

*S. Leoni*

*[Handwritten signature at the bottom left]*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

6. La società ha precisato, infatti, che nessun intervento formativo è stato attuato nel passato e che l'acquisizione di quanto necessario per poter effettuare la propria prestazione lavorativa è stato appreso dai dipendenti a seguito dell'inserimento nel contesto operativo ed organizzativo aziendale. A fronte della nuova situazione generale sopra descritta diventa imprescindibile, per garantire la tenuta nel mercato del marchio LIST, avviare un processo di riqualificazione professionale dei dipendenti che tenga conto della necessità di confrontarsi con nuove tecniche e tecnologie, con nuovi prodotti, con nuovi clienti e con il costante aggiornamento della normativa.
7. La società ha, quindi, illustrato alle OO.SS. il progetto di formazione e riqualificazione professionale che mira a sviluppare le attuali competenze di ruolo integrandole di ulteriori conoscenze e capacità nell'ottica di sviluppare un'utile polifunzionalità. In particolare l'intervento formativo è finalizzato sia al riallineamento delle competenze e delle conoscenze attraverso l'apprendimento di nuove e più complesse competenze di ruolo che a sviluppare abilità in grado di saper fronteggiare il mutato contesto operativo entro cui si svolge la prestazione lavorativa.
8. La società ha dichiarato che per ciascun reparto è stato elaborato un programma formativo, cognitivo e pratico, in funzione delle esigenze formative degli addetti ai diversi ruoli e funzioni aziendali che prevedono attività d'aula, training on the job, affiancamento, test di valutazione sulle tematiche trattate, e-learning, per un totale di 800 ore di formazione per lavoratore. Il programma formativo consta dei seguenti 7 moduli formativi:
- English at work;
  - Modalità e tecniche della comunicazione;
  - Abbigliamento e moda;
  - Organizzazione industriale di impresa;
  - Percezione del rischio e sicurezza sul luogo di lavoro;
  - Gestione del cambiamento;
  - Informatizzazione dei processi.
9. Le attività formative coinvolgeranno i 37 lavoratori interessati dalle sospensioni in solidarietà e durante il percorso formativo i lavoratori saranno supportati da appositi tutor individuati tra dirigenti, quadri, responsabili dei vari settori, in possesso di adeguata padronanza degli strumenti e delle conoscenze tecniche specialistiche utili alle finalità della formazione ovvero da risorse esterne, individuate tra esperti nelle materie trattate nel corso della formazione.
10. Il progetto formativo sarà realizzato secondo le modalità di cui all'art. 1, c. 1 del D.L. n. 78/2009, convertito con modif. nella legge 102/2009 e prorogato dall'art. 33, comma 24 della legge 183/2011 e avrà decorrenza dal 26 marzo 2012 e sino al 31 dicembre 2012.
11. Le OO.SS. esprimono parere favorevole all'attivazione dei progetti formativi.

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse e il progetto formativo allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Azienda attuerà il piano di formazione teorica e pratica ("on the job"), ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge 102/2009 e prorogato dall'art. 33, comma 24 della Legge 183/2011, e del Decreto Interministeriale n. 49281 del 18/12/2009, secondo il progetto allegato, a decorrere 26 marzo 2012 e sino al 31 dicembre 2012 in favore di 37 unità lavorative coinvolte nelle sospensioni in solidarietà.
3. Le Parti convengono che le attività produttive, nelle quali saranno impiegati i lavoratori, sono connesse all'apprendimento e costituiscono parte integrante del progetto formativo.

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VIII - VIA FORNOVO 8 -  
ROMA - 00192 TELEFONO 06 46834282 FAX 06 46834278 mail: div8tutelalavoro@lavoro.gov.it

*Espresso*



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

4. La formazione avverrà presso la sede aziendale.
5. L'azienda si impegna a comunicare alla sede INPS competente l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dai percorsi di formazione entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo ed in ogni caso prima dell'inizio della formazione, secondo le modalità indicate nel messaggio INPS n. 20810 del 06 agosto 2010.
6. L'azienda s'impegna, altresì, ad inviare a conclusione del progetto formativo l'informativa di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 49281 del 18/12/2009
7. L'azienda erogherà l'incentivo di cui all'art. 1, c. 1 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge 102/2009 e prorogato dall'art. 33, comma 24 della Legge 183/2011.
8. Le Parti si incontreranno, trimestralmente o su richiesta, e comunque prima della scadenza dell'attività formativa, per verificare l'andamento del piano formativo e dei risultati.
9. La produzione degli effetti di cui all'art. 1, c. 1 del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102 e prorogato dall'art. 33, comma 24 della legge 183/2011, sarà sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui la misura di sostegno al reddito concordata tra le parti non sia concessa da parte dell'ufficio competente.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver concluso l'accordo in sede ministeriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c. 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazione nella Legge 102/2009 e prorogato dall'art.33, comma 24. della Legge 183/2011 e dall'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 49281 del 18/12/2009.  
Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Paolo Cames*

Per LIST FASHION GROUP SPA

*[Signature]*

*Angelo Santini*  
*Vincenzo Belli*  
*Antonio Amelio*  
*Rossella Rottini*  
*[Signature]*

Per OO.SS.

*Paolo Cames*  
*[Signature]*  
*Sergio Leone*  
*[Signature]*

Per RSA

*[Signature]*

*Esquileo De Carolis*